



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione, e le successive modificazioni;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d), recante delega al Governo per l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, recante norme in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione;

VISTO il decreto ministeriale del 28 luglio 2008, contenente disposizioni per l'accreditamento dei soggetti esterni all'Amministrazione scolastica che intendano concorrere alla valorizzazione delle eccellenze, per la presentazione delle competizioni proposte a tal fine, per l'istituzione della Commissione tecnica avente il compito di vagliare le richieste di accreditamento e le competizioni proposte;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, che regolano gli ordinamenti degli studi delle scuole secondarie superiori;

CONSIDERATE le direttive del 15 e 28 luglio 2010, n. 57 e n. 65, nonché il decreto ministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, contenenti rispettivamente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici e professionali, nonché le indicazioni nazionali degli obiettivi di apprendimento per i licei;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIDERATA la rilevanza della incentivazione delle eccellenze come leva strategica utile per innalzare i livelli di apprendimento degli studenti;

RILEVATA la necessità di definire procedure rispondenti a criteri di razionalità, semplicità, speditezza per quanto concerne l'accreditamento di soggetti promotori di competizioni studentesche finalizzate all'individuazione dell'eccellenza nei percorsi scolastici e la presentazione delle competizioni proposte al fine del riconoscimento nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze;

RILEVATA, inoltre, la necessità di indicare criteri volti a garantire qualità scientifica, culturale, valutativa dei percorsi riconosciuti per la valorizzazione delle eccellenze, ai fini della partecipazione dei soggetti, interni ed esterni all'Amministrazione scolastica, interessati a contribuire all'individuazione degli studenti meritevoli;

DECRETA

Articolo 1

Il presente decreto disciplina le modalità con le quali i diversi soggetti, interni o esterni all'Amministrazione scolastica, possono operare in collaborazione con l'Amministrazione scolastica al fine di promuovere e realizzare iniziative di valorizzazione delle eccellenze, a partire dall'anno scolastico 2012/2013, per gli studenti frequentanti i corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie, mediante procedure di confronto e competizione, nei diversi ambiti disciplinari e culturali, organizzate di norma per successive fasi, dal livello della singola istituzione scolastica a quello provinciale o regionale, fino al livello nazionale.

Articolo 2

Sono considerati soggetti di per sé qualificati per la promozione e la realizzazione delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione scolastica, le istituzioni scolastiche, statali o paritarie, le istituzioni universitarie. Possono, altresì, concorrere alla valorizzazione delle eccellenze i soggetti pubblici o privati, ivi compresi regioni ed enti locali, a tale scopo accreditati dall'Amministrazione scolastica secondo i criteri e le modalità descritte nel presente decreto.

I soggetti esterni all'Amministrazione scolastica interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze riguardanti gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali o paritarie, mediante la realizzazione di gare e di competizioni, possono presentare domanda di accreditamento alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

per l'autonomia scolastica, di norma entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, attraverso le modalità, anche telematiche, indicate nel relativo avviso pubblicato sul sito internet del Ministero.

Ai fini dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 262, i soggetti esterni sono tenuti a dichiarare e documentare:

- l'avvenuta realizzazione, nel precedente quadriennio di almeno due edizioni di una competizione, di carattere nazionale o internazionale, rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori, rispondenti ai requisiti indicati nei successivi articoli 4 e 5 del presente decreto;
- la presenza di una struttura organizzativa nel territorio nazionale, comprendente sedi operative o propri referenti, funzionale alla capillare diffusione e alla gestione delle iniziative di promozione delle eccellenze;
- la presenza di adeguate risorse professionali negli organismi incaricati di curare l'organizzazione delle competizioni promosse dal soggetto, con esponenti di università o accademie, istituti di ricerca, centri studi, organizzazioni tecnico-professionali.

Successivamente alla presentazione delle domande, la Commissione tecnica, di cui all'articolo 7 del presente decreto, esprime il parere in merito all'idoneità del soggetto, in base alla verifica della completezza della documentazione, alla valutazione del possesso dei requisiti indicati e alla qualità delle iniziative realizzate per gli studenti delle scuole secondarie superiori.

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, tenuto conto del parere della Commissione tecnica, procede all'accREDITAMENTO dei soggetti interessati a collaborare con l'Amministrazione scolastica. L'elenco dei soggetti accREDITATI è pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'accREDITAMENTO è valido per tre anni scolastici e può essere rinnovato su istanza dei soggetti interessati, secondo i medesimi criteri indicati per i soggetti non ancora accREDITATI.

La perdita di requisiti sopra indicati comporta l'adozione di un provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accREDITATI da parte della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, previo parere della Commissione tecnica.

Articolo 3

Per ciascun anno scolastico, concorrono all'individuazione delle eccellenze le competizioni riservate agli studenti delle scuole secondarie superiori, promosse da istituzioni scolastiche o universitarie o altri uffici dell'Amministrazione scolastica, nonché dai soggetti esterni appositamente accREDITATI, che vengono incluse nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 262. In base al suddetto decreto legislativo, possono confluire nel programma annuale quelle competizioni



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

che abbiano nel tempo conseguito livelli di prestigio e di consenso nelle istituzioni scolastiche per particolari ambiti disciplinari o per specifiche discipline di studio.

Le istituzioni scolastiche o universitarie o altri uffici dell'Amministrazione scolastica, nonché i soggetti esterni a tal fine accreditati, hanno facoltà di proporre entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, secondo le modalità indicate nel relativo avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, le competizioni da essi organizzate per la valorizzazione delle eccellenze alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica.

Le proposte presentate possono riferirsi fino ad un massimo di tre anni scolastici; le proposte formulate da soggetti esterni accreditati possono riguardare solo gli anni scolastici che siano compresi nel periodo di accreditamento.

Al momento della domanda di accreditamento, i soggetti esterni all'Amministrazione scolastica interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze possono contestualmente proporre le competizioni da essi organizzate, nell'arco dei tre anni scolastici successivi, che verranno prese in esame in caso di esito favorevole della procedura di accreditamento.

Successivamente alla presentazione delle proposte, la Commissione tecnica, di cui all'articolo 7 del presente decreto, esprime il proprio motivato parere in ordine alle iniziative proposte dai soggetti interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze.

Articolo 4

Possono essere riconosciute nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 262, le competizioni proposte che presentino i requisiti di seguito elencati:

- avere carattere nazionale, salvo gli eventuali sviluppi di livello internazionale, ed essere riservate agli studenti iscritti ad istituti di istruzione secondaria superiore, statali o paritarie; eventuali limitazioni alla partecipazione possono derivare solo dalla tipologia delle discipline interessate o da criteri legati al merito;
- riconoscere risultati elevati raggiunti dagli studenti in discipline o ambiti disciplinari attinenti agli ordinamenti degli studi secondari superiori;
- essersi già svolte per almeno due edizioni nell'ultimo quadriennio, con la partecipazione di studenti iscritti ad un minimo di tre diversi istituti scolastici per ciascuno dei territori di almeno dieci differenti regioni o province autonome;
- concludersi entro il termine dell'anno scolastico di riferimento, salvo, eventualmente, lo svolgimento della fase finale di olimpiadi internazionali ufficiali;
- dare luogo ad un'unica graduatoria per i partecipanti alla fase finale, con l'attribuzione di posizioni di merito chiaramente distinguibili, fatti salvi gli eventuali casi di ex-aequo;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- garantire l'attendibilità dei risultati e la effettiva paternità delle prove o elaborati oggetto di comparazione ai fini della graduatoria finale, attraverso adeguate modalità organizzative e criteri di valutazione trasparenti;
- disporre di apposito sito internet, curato dal soggetto promotore e regolarmente aggiornato, sul quale siano rese pubbliche le principali informazioni relative all'iniziativa (contenuti e modalità di svolgimento, eventuale articolazione in fasi della competizione, modalità di iscrizione e partecipazione, date e luoghi di svolgimento delle fasi della gara, composizione del comitato o commissione giudicatrice, esiti e documentazione delle passate edizioni).

Al fine di garantire l'attendibilità delle valutazioni e la massima credibilità degli esiti, le competizioni da includere nel programma annuale debbono vedere l'attivo coinvolgimento di autorità scientifiche o tecniche, quali ad esempio università, accademie, centri studi, istituti di ricerca, organizzazioni tecnico-professionali. Deve essere rispettato il requisito della trasparenza nei criteri di partecipazione, in ogni fase della procedura di selezione, nonché nella pubblicità dei risultati ottenuti.

E' elemento qualificante della proposta di competizione la realizzazione, da parte del soggetto promotore, di percorsi di promozione attiva dell'eccellenza tramite lo svolgimento di stage, corsi di preparazione o di approfondimento, seminari o conferenze, soggiorni di studio presso università, istituti di ricerca, centri studi, rivolti agli studenti o ai docenti coinvolti.

In riferimento ad eventuali competizioni articolate in sezioni o categorie di gara distinte, che diano luogo a graduatorie indipendenti, ciascuna delle sezioni è da ritenersi come competizione a se stante. Ogni sezione deve pertanto essere proposta separatamente da parte del soggetto promotore ed è separatamente sottoposta alla verifica dei requisiti sopra menzionati e, in caso di inserimento nel programma annuale, è oggetto di specifica rilevazione.

Articolo 5

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 262 del 2007, possono essere proposte anche competizioni che si svolgano per gruppi, a condizione che rispettino i seguenti requisiti, in aggiunta a quelli riportati al precedente articolo:

- lo svolgimento per gruppi deve essere motivato da aspetti peculiari caratterizzanti la competizione (necessità tecniche, organizzazione collaborativa, ripartizione dei compiti);
- la formazione dei gruppi deve avvenire sulla base di criteri specifici (per selezione di merito da parte dei docenti o tramite prove comparative o per scelte di aggregazione da parte degli studenti), evitando, in particolare, che i gruppi debbano coincidere con classe intere o che si formino per sorteggio o sulla base di altre modalità casuali;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- la numerosità dei gruppi deve essere delimitata da regolamento e mai arbitraria, in modo da rendere rilevante e significativo il contributo apportato da ciascun componente; indicativamente, i gruppi non dovranno in ogni caso comprendere più di 10 studenti.

Possono essere proposte competizioni la cui fase finale si svolga senza la presenza o il diretto controllo degli organizzatori, a condizione che:

- l'effettuazione a distanza sia resa necessaria da caratteristiche proprie della tipologia delle prove o degli elaborati prevista nella competizione (esigenze di documentazione, raccolta di informazioni, lavoro di ricerca o sperimentazione o di produzione artistica, e così via);
- il soggetto promotore adotti misure idonee a vagliare l'originalità e la effettiva paternità delle realizzazioni premiate.

In caso di prove per gruppi effettuate non in presenza, il soggetto promotore dovrà adottare modalità organizzative in grado di accertare l'effettiva partecipazione di ciascuno dei componenti dei gruppi premiati.

Articolo 6

All'atto di proporre una competizione per il programma annuale, il soggetto promotore documenta i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e si impegna, in caso di riconoscimento nel programma annuale, a collaborare con l'Amministrazione scolastica per l'individuazione delle eccellenze.

In particolare, il soggetto promotore è tenuto a certificare i risultati elevati conseguiti dagli studenti partecipanti e a contribuire alla successiva rilevazione degli esiti della competizione secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Amministrazione, anche in via telematica. A tal fine, il soggetto promotore è tenuto a raccogliere e documentare le informazioni salienti relative alla competizione, in particolare quelle relative a:

- numero di studenti partecipanti, per ciascun istituto scolastico e ciascuna regione;
- nominativo, istituto frequentato e relativo codice meccanografico, anno di corso e codice fiscale degli studenti utilmente classificati alla gara finale o vincitori di premio.

Le informazioni fornite ai fini della rilevazione, così come le modalità di effettuazione delle prove delle competizioni e la loro documentazione, sono soggette a verifica conoscitiva e monitoraggio in corso d'opera o successivo da parte dell'Amministrazione scolastica, anche attraverso propri osservatori.

Articolo 7

Con provvedimento del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, è costituita una Commissione tecnica con il compito di esprimere motivati pareri in



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

merito alla valutazione delle caratteristiche, dichiarate e documentate, che costituiscono gli indicatori di riferimento per l'accreditamento dei soggetti esterni all'Amministrazione scolastica, per la verifica del mantenimento dei requisiti e per l'individuazione delle iniziative proposte per la valorizzazione delle eccellenze.

La Commissione tecnica si esprime in merito all'accreditamento dei soggetti esterni e alla rispondenza delle competizioni proposte ai requisiti stabiliti nel presente decreto. Essa fornisce inoltre il proprio motivato giudizio in merito alla rilevanza e all'eventuale priorità di ciascuna iniziativa proposta nell'ambito della valorizzazione delle eccellenze, quale elemento utile all'adozione del programma annuale da parte del Ministro.

La Commissione tecnica è istituita senza oneri aggiuntivi a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I componenti della Commissione tecnica non possono avere alcun rapporto di diretta collaborazione con i soggetti promotori delle iniziative proposte per la valorizzazione delle eccellenze.

Articolo 8

Il programma annuale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 262, individua le competizioni riconosciute per la valorizzazione delle eccellenze per ogni anno scolastico e indica i criteri utili a stabilire il numero di studenti da premiare per ciascuna competizione e l'ammontare delle risorse da destinarsi agli studenti, prendendo in esame, per ogni competizione, elementi indicativi della partecipazione degli studenti e delle scuole nel territorio nazionale, del suo consolidamento nel corso del tempo, nonché la rilevanza ai fini della selezione per la eventuale partecipazione ad olimpiadi studentesche internazionali organizzate per nazioni.

L'elenco degli studenti beneficiari degli incentivi previsti e da includere nell'albo nazionale per le eccellenze per le competizioni incluse nel programma annuale, nonché gli effettivi importi corrispondenti alle varie tipologie di premio, è stabilito, al termine di ciascun anno scolastico, con provvedimento del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, sulla base dei criteri indicati nel programma annuale, della rilevazione degli esiti delle competizioni interessate e delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 9

Al fine di sviluppare la promozione ed il sostegno attivo delle eccellenze e di rafforzare il valore educativo, scientifico, culturale che scaturisce da processi virtuosi di confronto e di competizione, le istituzioni scolastiche e i competenti uffici dell'Amministrazione scolastica, nel quadro delle proprie attribuzioni, adottano misure miranti a:



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- favorire l'attiva partecipazione degli studenti alle suddette iniziative di confronto e competizione, nonché ai percorsi di formazione ed approfondimento ad esse collegate, finalizzati allo sviluppo delle eccellenze (seminari di studio, iniziative di preparazione, stage e scuole estive);
- avviare, anche mediante reti di scuole, percorsi di eccellenza ed occasioni formative di approfondimento, curricolare ed extra-curricolare, per gli studenti che si dimostrino particolarmente meritevoli e motivati nei diversi ambiti disciplinari;
- favorire il contributo attivo dei docenti all'organizzazione delle iniziative di competizione ed ai connessi percorsi formativi, anche in cooperazione con le comunità scientifiche ed accademiche, centri studi, istituti di ricerca, esperti tecnico-professionali di settore.

Nel quadro di tali finalità, le istituzioni scolastiche potranno eventualmente avvalersi dei fondi previsti per l'ampliamento dell'offerta formativa, nonché delle opportunità legate a progetti locali o nazionali che prevedano forme di collaborazione con università o enti di ricerca, regioni ed enti territoriali, fondazioni, nonché programmi comunitari.

Articolo 10

Il decreto ministeriale del 28 luglio 2008 è sostituito dal presente.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, lì 8 settembre 2011

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini